DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 120

Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".

Versione in vigore dal 20 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Estremi	Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2017/art-120-modifiche-all-articolo-205-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it